

Assicurazione di rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi
(DIP Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: White Collars – Long Term Care
Data di realizzazione del documento: 1/1/2020
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione a premio annuo di rendita vitalizia pagabile con rateazione mensile anticipata in caso di perdita di autosufficienza



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Prestazioni in caso di perdita di autosufficienza

Se l'assicurato perde in modo permanente la capacità di compiere degli atti elementari della vita quotidiana, viene pagata una rendita annua vitalizia in rate anticipate con rateazione mensile.

Il limite massimo assicurabile pro-capite è di 24.000,00 euro.

L'azienda contraente assicura categorie di propri dipendenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure in base al Contratto Integrativo, all'Accordo e/o Regolamento aziendale in vigore; negli stessi viene anche regolato il capitale effettivamente assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

- * persone che all'apertura della posizione individuale hanno meno di 18 anni e più di 70 anni



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni per specifiche perdite dell'autosufficienza:

- ! delitti dolosi del contraente, assicurato o beneficiario
- ! partecipazione attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare
- ! eventi nucleari
- ! guida di veicoli e natanti senza patente specifica
- ! malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci
- ! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo

Limitazioni di copertura in assenza di assenza medica:

- ! non sono assicurabili coloro che sono già affetti da invalidità e/o non autosufficienza o abbiano già in corso accertamenti a tale scopo al momento dell'ingresso in assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire, alla stipula della polizza, l'elenco delle persone (nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare) da includere in assicurazione e ogni successiva variazione.

Il Contraente ha inoltre l'obbligo di presentare entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura dei singoli assicurati l'atto di adesione e, qualora l'assicurato non possa sottoscriverlo, il questionario sanitario per ogni assicurato.

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata da: documento d'identità e codice fiscale

dell'avente diritto, certificato del medico curante, una relazione medica del medico curante e/o del medico di base.



Quando e come devo pagare?

Il premio per ciascun Assicurato è determinato in base all'età, al sesso, alla rendita assicurata, allo stato di salute.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio, determinati riducendo i premi annui, come sopra definiti, in proporzione ai giorni di durata della copertura.

Il versamento del premio può avvenire con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia
- bollettino postale
- assegno circolare non trasferibile
- assegno bancario o postale non trasferibile
- bonifico bancario
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- addebito diretto SEPA (SDD)

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata di 1 anno.

Il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato al contraente la polizza o il contraente ha ricevuto l'assenso scritto di Generali Italia alla proposta.

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza.

La copertura per ogni singolo assicurato decorre dalla data indicata dal contraente, ma è subordinata a:

- dichiarazioni rese dall'assicurando al momento dell'adesione;
- esito favorevole degli accertamenti sanitari previsti;
- pagamento del premio dalla data di decorrenza della copertura.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Se il contraente non provvede a presentare la documentazione assuntiva richiesta entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in contratto, la proposta si intende revocata e priva di effetto sin dall'origine.

Non è prevista la facoltà di recedere dal contratto.

Il contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi: il mancato pagamento di una annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI [] NO [x]

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

Assicurazione di rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: White Collars – Long Term Care
Data di realizzazione del documento: 1/1/2020
(il DIP Vita aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041/5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2018: € 10.305.482.318 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 8.292.508.059 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.508.422.347

Requisito patrimoniale minimo: € 2.760.353.360

Fondi propri ammissibili: € 16.322.388.567

Indice di solvibilità (solvency ratio): 217% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Il limite massimo assicurabile pro-capite è di 24.000,00 euro.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se è membro dell'equipaggio qualora non l'abbia dichiarato in fase assuntiva o successivamente
- malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene

erogata se è comprovato che l'Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Denuncia di sinistro: per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento per il quale devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta scritta di pagamento; - documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto; - certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute dalla Società; - relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza di cui al punto precedente o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute dalla Società, le sopravvenute cause di un suo aggravamento. <p>Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.</p> <p>Nel periodo di erogazione della rendita, la Società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>Liquidazione della prestazione: Generali Italia esegue i pagamenti entro 60 giorni dal riconoscimento della perdita di autosufficienza.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Ai fini di una esatta valutazione del rischio che viene assunto da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.</p> <p>In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla copertura della posizione individuale, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando esiste dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> o di annullare la copertura relativa alla posizione individuale entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; o di rifiutare qualsiasi pagamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato; • quando non esiste dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> o di recedere dalla posizione individuale entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; o nell'ipotesi che il sinistro si verifichi prima che la Società conosca il vero stato delle cose, o prima che la Società abbia dichiarato di voler recedere, di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. <p>L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Qualora il Contraente comunichi a Generali Italia la cessazione della copertura assicurativa e il motivo della cessazione sia diverso dall'evento assicurato, la garanzia cessa al momento della comunicazione. Qualora l'uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale, per motivi diversi dall'evento assicurato, nulla è dovuto dalla Società al Contraente.</p>
<p>Sconti</p>	<p>In considerazione della composizione demografica e della numerosità della collettività da inserire in copertura, è prevista l'applicazione di eventuali sconti di premio, la cui misura verrà espressamente indicata nel contratto di assicurazione collettivo stipulato dal Contraente.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



A chi è rivolto questo prodotto?

White Collars è rivolto alle aziende con esigenze di protezione, che devono coprire categorie dei propri dipendenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, oppure in base al Contratto Integrativo, all'accordo e/o regolamento aziendale in vigore.

Possono essere inclusi in assicurazione tutti i soggetti aventi un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio

Costo di gestione

Costo di gestione fisso	20,00 euro
Costo di gestione percentuale	7,00% al netto del costo di gestione fisso

Costi di intermediazione

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale al netto del costo di gestione fisso: 15,0%.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
Richiesta di informazioni	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al contratto o a un servizio assicurativo, inerenti l'Impresa o un suo Intermediario, devono essere trasmessi per iscritto a Generali Italia con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• per posta a "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 - Roma – CAP 00187"• via mail al seguente indirizzo: reclami.it@generali.com• tramite la pagina dedicata nel sito della Compagnia, cui si rimanda anche per maggiori approfondimenti: http://www.generali.it/Info/Reclami/ <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :	
Mediazione	<p>Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza.</p> <p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può essere soggetto a modifiche future.</p> <p>Detrazione fiscale dei premi La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione non si applica nei casi in cui il contraente sia una Cassa di assistenza o il contratto sia stipulato a favore del contraente e per suo conto.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate In caso di morte dell'assicurato, nel caso in cui Beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione erogata entra nella determinazione del reddito di impresa. In tutti gli altri casi, le somme dovute da Generali Italia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.</p>
---	--

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.